



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

**VISTA** la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante *“Diritto del minore ad una famiglia”*, e s.m.i., in particolare, l’articolo 31, comma 1, in base al quale *“Gli aspiranti all’adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all’articolo 39-ter”* e il comma 3 del medesimo articolo che regola i compiti dell’ente autorizzato;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*, e s.m.i.;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i., in particolare, l’articolo 12, in base al quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

**VISTO** il decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, on. Eugenia Maria Roccella, del 5 settembre 2025 recante interventi di sostegno economico ai genitori adottivi, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 23/10/2025 al n. 2777 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 4 novembre 2025, n.256;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

**VISTO** l'articolo 6 del sopra citato decreto ministeriale del 5 settembre 2025, in base al quale le istanze per accedere ai contributi di cui al medesimo decreto potranno essere presentate secondo i termini e le modalità definite con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2023, Reg.ne Prev. n. 866, con il quale è stato conferito al dott. Gianfranco Costanzo, l'incarico di Capo Dipartimento per le politiche della famiglia, nonché la titolarità del Centro di responsabilità amministrativa 15 *"Politiche per la famiglia"* del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

## **DECRETA**

### **Articolo 1 (Finalità)**

1. Il presente decreto stabilisce i termini e le modalità per la presentazione delle istanze per accedere ai contributi di cui al decreto ministeriale del 5 settembre 2025, citato in premessa.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche della famiglia [www.famiglia.governo.it](http://www.famiglia.governo.it) e su quello della Commissione per le adozioni internazionali [www.commissioneadozioni.it](http://www.commissioneadozioni.it).
3. I nuclei familiari, che si trovano in una o più delle condizioni di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale del 5 settembre 2025 citato in premessa, dovranno presentare apposita istanza di contributo secondo i termini e le modalità indicate rispettivamente ai successivi articoli 2 e 3.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

## **Articolo 2 (Termini di presentazione delle istanze)**

1. Le istanze, unitamente alla documentazione prevista dal successivo articolo 3, potranno essere presentate al Dipartimento per le politiche della famiglia nei seguenti periodi:

- dal 20 novembre 2025 al 30 gennaio 2026;
- dal 1° maggio al 30 giugno 2026;
- dal 1° novembre al 31 dicembre 2026;
- dal 1° maggio al 30 giugno 2027.

In prossimità dell'apertura del portale dedicato alla ricezione delle domande, verrà pubblicata, sui siti indicati all'articolo 1, comma 2, la notizia di avvio dei termini per la presentazione delle domande con l'indicazione delle suddette scadenze temporali.

2. I termini per la presentazione delle domande potranno essere prorogati e/o modificati dall'Ufficio III – Segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali, dandone tempestivamente notizia sui siti indicati all'articolo 1, comma 2.

## **Articolo 3 (Modalità di presentazione delle istanze)**

1. L'istanza dovrà essere presentata, secondo le modalità indicate al successivo comma 3, dai nuclei familiari, congiuntamente nel caso di coppie coniugate, che si trovino in una o più delle condizioni previste dal decreto ministeriale citato e, precisamente:

- a) per il **Contributo straordinario procedure pendenti**: i nuclei familiari che abbiano conferito un incarico per l'adozione internazionale ad un ente autorizzato ex articolo 39-ter della legge n. 184/1983 negli **anni 2022, 2023 e 2024**, le cui procedure risultino ancora pendenti, ovvero non definite con l'autorizzazione all'ingresso del minore in



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 184/1983 alla data del 30 giugno 2025;

b) per il **Contributo straordinario incarichi anno 2025-2026**: i nuclei familiari che abbiano conferito un incarico per l'adozione internazionale ad un ente autorizzato *ex* articolo 39-ter della legge n. 184/1983, nel periodo compreso tra **il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026**;

c) per il **Contributo straordinario per la formazione**: i nuclei familiari che, a seguito del conferimento di un incarico a un ente autorizzato *ex* articolo 39-ter della legge n. 184/1983, abbiano intrapreso e concluso, **tra il 1° marzo 2024 e il 31 dicembre 2026**, il percorso formativo post mandato **standard**. Come stabilito nel citato decreto ministeriale del 5 settembre 2025, per "*percorso formativo post mandato standard*" si intende il percorso previsto dalle "*Linee Guida per gli enti autorizzati – Percorso formativo post mandato per le coppie che aspirano all'adozione internazionale*", approvate dalla Commissione per le adozioni internazionali con delibera n. 91 del 19 dicembre 2023;

d) per il **Contributo straordinario per genitori adottivi di minori portatori di Special Needs**: i nuclei familiari che abbiano adottato all'estero uno o più minori stranieri portatori di bisogni speciali (*Special Needs*), il cui ingresso in Italia sia stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 184/1983, nel periodo compreso tra **il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026**.

2. L'istanza dovrà essere corredata da copia del documento di riconoscimento e contenere:

a) per le richieste di **Contributo straordinario procedure pendenti** un'autocertificazione, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che indichi la data del conferimento del mandato, nonché specifichi che la procedura, alla data del 30 giugno 2025, non sia stata



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

definita con l'autorizzazione all'ingresso del minore in Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 184/1983;

b) per le richieste di **Contributo straordinario incarichi anno 2025-2026** un'autocertificazione, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che specifichi la data del conferimento del mandato;

c) per le richieste di **Contributo straordinario per la formazione** l'attestato finale dell'ente autorizzato, che certifichi l'avvenuta partecipazione al percorso formativo post mandato *standard* e la relativa conclusione nei termini indicati dal citato decreto ministeriale del 5 settembre 2025, articolo 1, lett. c). L'attestato andrà allegato all'istanza. In sede di prima applicazione, al fine di rendere più agevole la presentazione delle domande da parte delle famiglie interessate, l'Ufficio III potrà richiedere direttamente agli Enti autorizzati l'elenco dei nuclei familiari che hanno partecipato ai percorsi formativi standard nei termini indicati dal citato decreto;

d) per le richieste di **Contributo straordinario per genitori adottivi di minori portatori di Special Needs** farà fede la specifica indicazione, inserita nella scheda dei genitori adottivi presente sull'applicativo in uso all'Ufficio III – piattaforma *DoRa*, che l'adozione conclusa riguardi uno o più minori portatori di “*Special needs*”, come indicato dalla documentazione relativa al minore trasmessa dal Paese di origine, alla luce di quanto previsto nella “*Guida alle buone prassi*”, elaborata nel 2009 dal Permanent Bureau della Conferenza de L'Aja.

3. Le istanze di contributo dovranno essere trasmesse on-line mediante il Portale “*Adozione Trasparente*” - piattaforma *DoRa* - con esclusione di qualsiasi altro mezzo a pena di irricevibilità. L'accesso al sistema sarà consentito tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e CIE (Carta d'Identità Elettronica).



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

4. Le istanze dovranno essere redatte secondo i moduli che verranno pubblicati, unitamente al presente decreto, sui siti istituzionali e resi disponibili nella specifica sezione del portale, che verrà aperta per il ricevimento delle richieste in questione.
5. Con la sottoscrizione dell'istanza i nuclei familiari presteranno, altresì, il consenso al trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation - COM 2016/679) e della normativa nazionale di attuazione.
6. Alle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, si applica la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”*, con particolare riferimento agli articoli 46, 47, 75 e 76.
7. Le richieste incomplete o prive delle informazioni e/o degli allegati richiesti nel presente decreto saranno dichiarate inammissibili.
8. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute al di fuori dei termini e delle modalità indicati dagli articoli 2 e 3 del presente decreto.

## **Articolo 4 (Modalità di erogazione dei contributi)**

1. Le istanze di contributo presentate tramite il Portale *“Adozione Trasparente”* saranno esaminate dall'Ufficio III – Segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali, secondo l'ordine cronologico di ricezione.
2. All'esito positivo dell'istruttoria, la liquidazione del contributo sarà disposta con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

3. I contributi verranno liquidati dal Dipartimento per le politiche della famiglia nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. In ogni caso, il pagamento è effettuato entro e non oltre 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

*Dott. Gianfranco Costanzo*

 *Gianfranco Costanzo*